

42) DECRETO LIQUIDITA': LE MISURE IN TEMA DI LAVORO.

La seconda parte del Capo VI del D.l. 8 aprile 2020 n. 23, cd. "Decreto Liquidità", ha introdotto, alcune modifiche a quanto precedentemente trattato dal D.l. "Cura Italia".

In particolare, l'art. 41 è dedicato all'estensione degli ammortizzatori sociali, previsti dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 agli articoli 19 e 22, in favore dei lavoratori assunti dal 4 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

È opportuno, a tal proposito, ricordare che gli ammortizzatori sociali, precedentemente introdotti, prevedevano una serie di misure a favore sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. Tra le principali ricordiamo:

- la possibilità per i datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, colpiti da una riduzione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria, di ricorrere alla cassa integrazione in deroga per la durata massima di nove settimane;
- i datori di lavoro, già iscritti al Fondo di integrazione salariale, che percepiscono l'assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" per un periodo non superiore a nove settimane;
- l'indennizzo di 600 euro su base mensile per i lavoratori autonomi e con partita IVA;
- l'istituzione del nuovo Fondo per il reddito di ultima istanza, destinato a tutti gli esclusi dal suddetto indennizzo di 600 euro;
- il periodo di quarantena dei lavoratori del settore privato, a partire dall'emanazione del D.l. n. 18/2020, è equiparato al periodo di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento;
- ai liberi professionisti titolari di partita iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo. La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago;
- i giorni di permesso mensile retribuito sono aumentati di ulteriori 12 giorni usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020;
- per i lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali costretti ad interrompere il rapporto di lavoro, i quali non sono titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, è prevista un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro (*cf.* pillola 8 n.d.r.).

Il primo comma dell'art. 41 estende, inoltre, in favore dei lavoratori esclusi dal D.L. "Cura Italia", le integrazioni salariali.

Nello specifico, infatti, il precedente decreto prevedeva per le imprese che hanno dovuto interrompere l'attività a causa dell'emergenza sanitaria il riconoscimento, per i soli lavoratori in forza all'azienda alla data del 23 febbraio 2020, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l'accesso all'assegno ordinario.

L'articolo in commento, invece, ha esteso la disposizione anche ai lavoratori assunti dal 24 marzo 2020 in poi.

L'alternatività dell'ammortizzatore sociale (trattamento ordinario di integrazione salariale o l'accesso all'assegno ordinario) la si individua nei requisiti aziendali stabiliti dal D.lgs. n. 148 del 2015¹.

¹ L'art. 20 della richiamata normativa prevede che: *La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:*

- a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
- b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
- f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- g) imprese di vigilanza.

La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

- a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
- b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:

- a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonchè imprese del sistema aeroportuale;
- b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.

Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, lettera b), quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Sempre nell'ottica emergenziale, la decretazione di urgenza ha previsto requisiti meno stringenti rispetto alla ordinarie procedure di CIGO - CIGS e di assegno ordinario.

Il provvedimento prevede un'integrazione salariale per un massimo di 9 settimane anche in favore dei dipendenti che non abbiano un'anzianità di servizio, presso l'unità produttiva richiedente, di almeno 90 giorni.

Il secondo comma dell'articolo in commento estende, poi, le previsioni della Cassa Integrazione in Deroga in favore dei lavoratori assunti dal 4 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

L'art. 22 del Decreto "Cura Italia", infatti, riconosce, sempre in funzione dell'emergenza epidemiologica, che le Regioni e le Province autonome possono corrispondere trattamenti di Cassa integrazione in Deroga in favore dei datori di lavoro privati per i quali non trova applicazione le disposizioni in materia di sospensione e riduzione dell'orario in costanza dei rapporti di lavoro.

La *ratio* che ha ispirato l'intervento normativo in parola deve essere individuato nel rischio che la mancata estensione degli ammortizzatori sociali avrebbe potuto comportare.

Le difficoltà, determinate dal *lockdown* mondiale, avrebbero esposto i lavoratori, assunti di recente, al rischio licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso alle ragioni economiche.

Le problematiche relative alla mancata inclusione dei lavoratori, in forza all'azienda, assunti con contratti recenti è emersa immediatamente all'indomani dell'entrata in vigore del Decreto "Cura Italia".

L'art. 41 rappresenta un correttivo, a fronte delle numerose istanze pervenute delle parti sociali, teso alla salvaguardia dei lavoratori assunti dal 24 febbraio al 16 marzo.

Attraverso il menzionato intervento, l'integrazione salariale non risulta più legata al periodo temporale di assunzione, ma alla sola situazione oggettiva di difficoltà economica.

Militerni & Associati
Avv. Alfonso Ciaburri
Dott.ssa Teresa Marullo

Resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.